

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3358 di martedì 15 luglio 2014

Delega di funzioni: responsabilità del datore di lavoro e subdelega

Domande e risposte sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro: la delega esonera il datore di lavoro da ogni responsabilità in materia antinfortunistica? E' possibile sub-delegare compiti e funzioni?

Concludiamo la pubblicazione degli estratti dal documento " Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro", elaborato dal gruppo di lavoro del CPT di Padova coordinato dall'Ing. Gabriele Graziani e diretto dall'Ing. Donato Chiffi, con un estratto che affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro e la subdelega

In una società come una s.n.c. in cui più soci hanno uguali poteri di amministrazione e quindi assumono la posizione di datori di lavoro per la sicurezza è consentito che sia delegato dagli altri uno solo di essi?

No, la posizione di garanzia di datore di lavoro per la sicurezza non è trasferibile a terzi con una delega di funzioni.

Con la delega di funzione e la vigilanza sul delegato il datore di lavoro è esonerato da ogni responsabilità in materia antinfortunistica?

No, in quanto il datore di lavoro rimane pur sempre responsabile anche avendo conferito una delega a terzi qualora trattasi di carenze che attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (Cass. pen. sezione IV, 28 gennaio 2009, n. 4123).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0338] ?#>

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclude la responsabilità penale del datore di lavoro?

Premesso che la delega di funzioni non va confusa con la nomina del RSPP, la risposta è negativa in quanto come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione l'RSPP agendo come ausiliario del datore di lavoro, fa sì che quest'ultimo rimanga sempre direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative atte a neutralizzare le situazioni di pericolo e di rischio (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 26.03.2013, n. 21628; Cass. Sez. feriale, 12.08.2010, n. 32357).

E' possibile sub-delegare compiti e funzioni?

Sì, in quanto a seguito della novella operata con il D. Lgs. n. 106/2009 è stato aggiunto nell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 3°-bis, in forza del quale: "Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2".

Pertanto, attualmente, colmando anche in questo caso un vuoto legislativo, l'istituto della sub-delega è espressamente previsto e dunque ammissibile, sempre che, ovviamente, siano rispettate tutte le condizioni stabilite per la legittimità della delega stessa (artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.81/2008).

Apprezzabile è, infine, la previsione normativa di non poter a sua volta effettuare da parte del sub-delegato una ulteriore delega, in quanto il legislatore in questo modo ha voluto evitare quel pericoloso fenomeno della c.d. "delega a cascata", che inevitabilmente avrebbe prodotto un processo di deresponsabilizzazione o comunque di scivolamento verso il basso delle responsabilità (in giurisprudenza per l'ammissibilità della sub-delega vedi: Cass. Pen. Sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 39060).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it